

OPERA PIA ISTITUTO S. LUCIA
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Via Principe di Belmonte, 105 - PALERMO
Codice Fiscale: 80016850820

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'ENTE

PREMESSO CHE:

- le procedure per l'affidamento di appalti inferiori alle soglie comunitarie sono normate dal D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge della Regione Sicilia 17 maggio 2016, n. 8 e modificate e integrate dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 (Codice correttivo);
- con deliberazione n. 287 del 16.11.2017 l'Opera Pia Istituto Santa Lucia ha approvato il "Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia", che qui si intende interamente richiamato;
- con delibera n. 322 del 14.12.2017, l'Opera Pia Istituto Santa Lucia ha approvato l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici, c.d. Albo, per la qualificazione di fornitori di beni, servizi, e lavori cui affidare prestazioni in economia;

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA
RENDE NOTO

L'Opera Pia Istituto Santa Lucia intende costituire l'elenco (ALBO) degli operatori economici per l'affidamento di forniture servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;

In riferimento all'art. 8 del regolamento adottato con delibera n. 287 del 16.11.2017, si procede secondo le seguenti modalità:

a) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e per i servizi e forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

I soggetti cui affidare direttamente forniture di beni o di servizi o lavori per valori inferiori ai 40.000 euro sono individuati a seguito di valutazione di coerenza con le esigenze dell'Ente sulla base di un'indagine di mercato esplorativa riferita al settore di interesse volta a identificare la platea dei potenziali affidatari o nell'elenco di operatori economici appositamente costituito ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del Codice.

In ogni caso l'Opera Pia si riserva il diritto di invitare tutti gli operatori facenti parte dell'Albo costituito.

L'affidatario della fornitura o del servizio o del lavoro in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dalla legge.

L'affidatario è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità generale cui all'art. 80 del Codice, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Albo è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla fornitura dei beni ad alla prestazione di servizi o all'esecuzione di lavori per tipologie rispondenti alle proprie esigenze operative.

L'Albo è formato e aggiornato periodicamente a cura del Responsabile del procedimento competente per materia.

Il Responsabile del Procedimento può procedere in ogni tempo ad una verifica della sussistenza dei requisiti di iscrizione degli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento possono essere affidate in economia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Forniture:

1. Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, ad esempio: mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; beni informatici hardware e software, impianti tecnologici, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, giochi e arredi per la scuola dell'infanzia;
2. Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
3. Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

4. Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
5. Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
6. Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
7. Forniture di generi alimentari e vari per finalità assistenziali;
8. Forniture non altrimenti individuate di natura socio-assistenziale.

Servizi:

1. Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
2. Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
3. Servizi di telecomunicazione;
4. Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
5. Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
6. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
7. Servizi di consulenza a supporto della struttura amministrativa, quali: servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva; servizi di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; attività e servizi di consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico- amministrativa; altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;
8. Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
9. Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
10. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
11. Servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
12. Nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
13. Servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo;
14. Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
15. Servizi tecnici, quali attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine e attività di supporto al responsabile unico del procedimento;
16. Servizi legali, quali attività relative alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale che sono affidati su base fiduciaria;
17. Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
18. Servizio di lavanderia con finalità assistenziale;
19. Servizio di fornitura di pasti caldi;
20. Servizi alla persona (minori, anziani, disabili, immigrati, ...) con finalità assistenziali, riabilitative, socio-educative, psicopedagogiche, socio-sanitarie, ricreative, culturali e di integrazione.

Lavori con le seguenti categorie e classifiche:

Categorie Generali

- OG 1 Edifici civili e industriali
- OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
- OG 11 Impianti tecnologici
- OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie Specializzate

- OS 1 Lavori in terra
- OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
- OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica
- OS 20-A Rilevamenti topografici
- OS 20-B Indagini geognostiche
- OS 21 Opere strutturali speciali
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 Verde e arredo urbano
- OS 25 Scavi archeologici
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS 32 Strutture in legno
- OS 33 Coperture speciali
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo degli Operatori Economici per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-fiduciario per l'anno 2018 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- 1) Per appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 fino ad Euro 200.000,00 le imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici (SOA);
- 2) Per appalti di importo inferiore e fino ad Euro 150.000,00 le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010 e specificatamente:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e non inferiore all'importo del contratto da stipulare ;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta, per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Resta ferma la facoltà dell'Opera Pia di procedere all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi in caso di:

- a) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- b) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- c) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- d) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- e) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- f) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico culturale.

In sede di affidamento a seguito di consultazione o di affidamento diretto, gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria verificati al momento dell'inserimento nell'elenco.

Criteri di aggiudicazione

Le forniture, i servizi e i lavori sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità delle prestazioni, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'art. 95 del Codice degli Appalti e nella lettera di invito.

In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

Viene costituita una Commissione composta dal Segretario Generale e da due Responsabili di Area secondo quanto previsto dalle norme vigenti al momento della nomina.

Individuazione della migliore proposta e formalizzazione del rapporto con il fornitore, prestatore o esecutore

A conclusione della procedura di consultazione, il Responsabile del Procedimento formalizza le risultanze della stessa in apposito provvedimento, con il quale si aggiudica la fornitura, il servizio o il lavoro al qualificato soggetto individuato.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Opera Pia dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

L'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale regola le obbligazioni delle parti con riferimento:

- a) all'oggetto della prestazione;
- b) alle modalità di esecuzione della fornitura, della prestazione o del lavoro ed alle relative garanzie;
- c) ai profili tecnici e qualitativi della fornitura, del servizio o del lavoro;
- d) ai profili economici ed alle modalità di pagamento inerenti la fornitura o il servizio.

Nell'atto di formalizzazione del rapporto contrattuale è comunque esplicitata specifica dichiarazione del fornitore o del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori di assoggettarsi alle condizioni ed alle eventuali penalità previste, nonché di uniformarsi alle vigenti disposizioni, comprese quelle stabilite dal presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante contratto sottoscritto o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

In ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, legge 190/2012 e s.m.i. e dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., trova altresì applicazione l'art. 29 del Codice che impone la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto.

Procedura di ordinazione della fornitura, servizio o lavoro e garanzie relative al rapporto contrattuale con il fornitore, prestatore o esecutore

Ad avvenuta individuazione del contraente, il Responsabile del Procedimento provvede a formalizzare l'ordinazione delle forniture, servizi o lavori necessari, con lettera o richiesta strutturata nella quale deve aversi l'indicazione:

- a) delle caratteristiche tecniche o prestazionali, della quantità e del prezzo degli stessi, comprensivo dell'IVA;
- b) della qualità, delle modalità e dei termini di esecuzione;
- c) degli estremi contabili;
- d) della forma e dei termini di pagamento;
- e) delle eventuali penali per la ritardata o incompleta esecuzione;
- f) del richiamo all'obbligo per l'affidatario di assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché di rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
- g) dell'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

La lettera di ordinazione costituisce anche atto per la formalizzazione del rapporto contrattuale alternativo alla scrittura privata semplice.

Il fornitore, prestatore o esecutore deve dare immediata accettazione per iscritto dell'ordinazione ricevuta, formalizzando in tal modo la propria volontà, anche contrattuale, qualora prevista con tale modalità.

L'affidatario deve comunque comunicare all'Opera Pia un recapito telefonico e/o un fax funzionanti, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia. L'affidatario deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere presente nel luogo di esecuzione del contratto, qualora non conduca la prestazione personalmente.

Gestione delle problematiche in relazione all'esecuzione del contratto

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa affidataria, il Responsabile del Procedimento applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia dell'Opera Pia Istituto Santa Lucia, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa.

Qualora l'impresa affidataria si renda responsabile di grave o ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto affidato, la risoluzione, previa formale diffida ad adempiere o lettera di specifica contestazione, è dichiarata per iscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Opera Pia Istituto Santa Lucia.

Verifiche di regolare esecuzione

L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia è di regola diretta dal Responsabile del Procedimento che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei casi di forniture e servizi, e di Direttore dei Lavori nel caso di lavori.

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Per forniture, lavori e servizi di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, deve essere redatta a cura del Responsabile del Procedimento l'attestazione di regolare esecuzione, da unire all'atto di liquidazione finale.

L'attestazione di regolare esecuzione riporta, i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione;
- g) l'autorizzazione allo svincolo della cauzione definitiva, qualora versata.

Per importi inferiori ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, l'attestazione di regolare esecuzione è sostituita dall'apposizione del visto di regolare esecuzione espressa negli atti di liquidazione finali.

Cancellazione

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi una inadempienza o inosservanza delle previsioni regolamentari dell'Albo o si verifichi a carico dell'iscritto uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) vi sia stata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 determina altresì la durata della sospensione.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

In armonia con il disposto di cui al D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto-legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di cancellazione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

La cancellazione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è cancellato dall'albo se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

Costituiscono, altresì, motivo di cancellazione una delle seguenti situazioni:

- a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) quando l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) quando l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) quando l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) quando l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- f) quando l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

La cancellazione, previa formale contestazione all'operatore economico inserito nell'elenco, è predisposta con provvedimento del CdA e comunicata all'impresa entro 30 giorni dalla sua adozione. I soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione non possono richiedere nuovamente l'iscrizione nell'albo.

Istanza di ammissione

Le istanze presentate a questo Ente antecedenti la data di approvazione del "Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia" adottato con delibera n. 287 del 16.11.2017 devono essere obbligatoriamente rinnovate.

La domanda di ammissione alla procedura per la formulazione dell'Albo degli operatori economici, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e corredata di fotocopia di documento di identità valido, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 17.01.2018 presso la sede dell'Opera Pia Istituto S. Lucia in Via Principe di Belmonte n.105 con le seguenti modalità:

- invio con lettera raccomandata A/R all'indirizzo dell'Opera Pia Istituto S. Lucia, Via Principe di Belmonte n. 105 – Palermo;
- consegna a mano presso il Protocollo Generale dell'Opera Pia Istituto S. Lucia Via Principe di Belmonte n. 105 – Palermo.
- invio con PEC all'indirizzo dell'Opera Pia Istituto S. Lucia, amministrazione@pec.operapiaistitutosantalucia.it ;

Sulla busta dovrà essere indicato "CONTIENE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA".

La data di presentazione della domanda consegnata direttamente è attestata dal protocollo apposto dall'Ufficio competente a ricevere la documentazione di cui trattasi, che rilascia apposita ricevuta. Anche la domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà pervenire nella sede dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno 17.01.2018;

Qualora la domanda, trasmessa a mezzo posta non sia pervenuta entro i termini previsti, all'Opera Pia Istituto S. Lucia non sarà ammessa a partecipare alla procedura. La domanda di ammissione presentata con modalità diversa (invio a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, invio con posta ordinaria, ecc...) non sarà presa in considerazione.

L'istanza deve essere corredata, **pena esclusione**, dalle seguenti dichiarazioni e documentazioni:

- A. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s. m. e i., sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 56/2017, comunque vigenti alla data di pubblicazione del presente Bando;

- B. Autodichiarazione sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) con indicazione dei numeri di matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;
- C. Autodichiarazione, in caso di ditta non in possesso di attestato SOA, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, per le categorie indicate all'art.1 del presente avviso di cui si chiede l'iscrizione;
- D. attestazione di qualificazione SOA.
- E. Autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A. -Ufficio Registro Imprese -, contenente l'indicazione di tutte le voci contenute nel certificato camerale relative all'impresa, Amministratori e Direttori Tecnici;
- F. autocertificazione del casellario giudiziale degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici;
- G. autocertificazione dei carichi pendenti degli Amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici;
- H. autocertificazione di esecuzione lavori di cui all'art.83, comma 4 del D.P.R. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti alle categorie di cui all'art.1 del presente avviso di cui si chiede l'iscrizione;
- I. Dichiarazione di iscrizione/non iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la specifica delle categorie
- L. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii..

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii..

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

All'esito dell'esame delle istanze sarà formato il relativo elenco, che sarà liberamente consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo dell'Ente.

Il presente avviso viene pubblicizzato, sul sito istituzionale dell'Ente: www.operapiaistitutosantalucia.it e all'Albo dell'Ente

Per tutto quanto non riportato si fa riferimento al "Regolamento per l'esecuzione di lavori forniture e servizi in economia", adottato con deliberazione n. 287 del 16.11.2017.

Tutela dei dati personali

L'Opera Pia Istituto Santa Lucia e garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

F.to Il Segretario Generale
(Dott. Domenico Savia)

